



Tribunale di Sondrio
Sezione fallimentare

Il Tribunale di Sondrio,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Gianfranco D'Aietti	Presidente
dott.ssa Claudia Marra	Giudice relatore est.
dott.ssa Marta Paganini	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 29.3.2016 con cui la società EDILPINTA S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo della citata norma);

Ritenuta l'opportunità, attesa la complessità delle questioni procedurali sottese alla presente procedura, che il ricorrente sia rappresentato da un avvocato e ritenuta l'opportunità di assegnare un termine per consentire alla parte di regolarizzare il difetto di rappresentanza mediante la nomina di un difensore abilitato con conferimento di apposita procura e costituzione nella procedura al fine di ratificare il ricorso depositato personalmente;

Preso atto che la cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese, e che la ricorrente ha prodotto il verbale notarile della determinazione del liquidatore richiesta dall'art. 152 l. fall., i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la situazione contabile al 31.12.2015, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; nonché visura camerale della società aggiornata al 17 marzo 2016;

Ritenuto che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Sondrio;

Ritenuto che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

Ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;

Ritenuto che, in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, nonché gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

- assegna alla ricorrente termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per regolarizzare la rappresentanza tecnica nella presente procedura mediante la nomina di un difensore e la costituzione di quest'ultimo, a ratifica del ricorso depositato personalmente dalla parte;
- concede alla ricorrente termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);
- nomina commissario giudiziale il Dott. Marco Vitali il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F.;
- dispone che il debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, assolva agli obblighi informativi di cui all'art. 161 co. 8 L.F., anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e piano, con cadenza mensile e fino alla scadenza del termine assegnato. In particolare il debitore dovrà depositare in cancelleria con periodicità mensile una situazione finanziaria dell'impresa che entro il giorno successivo sarà pubblicata a cura della cancelleria sul Registro delle Imprese, da trasmettere in copia al commissario giudiziale, contenente l'aggiornamento circa lo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di

magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
 - b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
 - c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti *ex art. 169 bis L.F.*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 *quinquies L.F.*;
 - d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies L.F.*;
 - e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
 - f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- dispone che la cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;
 - manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito, disponendo che il presente provvedimento venga comunicato alla ricorrente sia all'indirizzo pec della società che a quello del domicilio eletto (Studio Cottica).

Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 aprile 2016

Il Presidente

Dott. Gianfranco D'Aietti

Il Giudice rel.

Dott.ssa Claudia Marra

C. Marra

G. D'Aietti

Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, 13/4/16

[Signature]